



Pratica n. **33/2023**

**Settore 5 - Governo sostenibile del territorio-Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente
Servizio Verde e Transizione ecologica**

Dirigente titolare del Settore: Tecla Mambelli

**ATTO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri del Sindaco
N. 27 DEL 29/09/2023**

OGGETTO

**LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E REGOLAMENTAZIONE IMPIANTI A
BIOMASSA LEGNOSA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RICCIONE –
PERIODO 1 OTTOBRE 2023 – 30 APRILE 2024.**

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Richiamato il Decreto Prefettizio Prot. n. 37123 del 15/06/2023, Prot. comunale n. 48228 del 16/06/2023, con il quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Rita Stentella quale Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Riccione, con i poteri di Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, a seguito della sentenza n. 373/2023, di accoglimento del ricorso n. R.G. 526/2022 e di annullamento delle operazioni elettorali, pronunciata in data 14 giugno 2023 dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Sezione Seconda – Sede di Bologna;

Visti:

- il Decreto Prefettizio Prot. n. 41966 del 06/07/2023, Prot. comunale n. 53986 del 06/07/2023, con il quale è stato nominato Sub Commissario del Comune di Riccione il dott. Alfonso Agostino Soloperto, Dirigente del Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali presso la Prefettura di Pesaro-Urbino;

- l'Atto del Commissario Prefettizio, assunto con i poteri del Sindaco, n. 5 del 10/07/2023 di attribuzione al Sub Commissario delle funzioni vicarie, in caso di assenza e/o impedimento del Commissario Prefettizio, nonché delle funzioni inerenti all'Area Amministrativa ed Economica-Finanziaria ed ai servizi Affari Generali, Programmazione e Bilancio, Tributi, Risorse Umane, Gare e Contratti, Lavori Pubblici e progetti PNRR, con poteri di firma;

Visto l'Atto Sindacale n.98 del 22.09.2022 come modificato ed integrato con Atto Sindacale n.29 del 08.03.2023, con il quale è stato affidato alla d.ssa Tecla Mambelli l'incarico di dirigente del Settore "Governo sostenibile del Territorio – Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente" con decorrenza dal 22.09.2022;



Richiamato l'art. 80 "Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura", del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Riccione;

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010, di recepimento della Direttiva Europea sopra richiamata, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOx) e l'ozono (O₃);
- gli obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini ed il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- l'attuale Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n.115 del 11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, nel quale si evidenzia la necessità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico e si individuano una serie di provvedimenti atti a limitare il traffico veicolare e l'uso di generatori di calore alimentati a biomasse;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici", art. 42 "Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria";
- la Delibera di Giunta Regionale N. 1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del nuovo Accordo di Bacino Padano 2017" con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettere g), h), o), e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;
- la Legge Regionale n.14 del 22/10/2018 "Attuazione della sessione europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative



regionali” con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato diverse disposizioni sulla qualità dell’aria.

- la Delibera di Giunta Regionale N.1523 del 02/11/2020 “Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell’aria”, con la quale la Regione Emilia Romagna ha disposto di prorogare le disposizioni del PAIR2020 fino al 31/12/2021;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021 “Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria” che completa il quadro delle misure straordinarie per la qualità dell’aria, estendendo le ulteriori misure emergenziali, non ricomprese nella DGR 33/2021, agli ambiti territoriali interessati dalla sentenza della Corte di Giustizia, Pianura est e Pianura ovest;
- la Delibera di Giunta Regionale N.2130 del 13/12/2021 “Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per l’adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la Regione non ha competenza amministrativa e legislativa”, che ha disposto di prorogare le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino all’approvazione del nuovo Piano ;
- la Delibera di Giunta Regionale N. 745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). adesione al progetto MOVE-IN (monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative”;
- la Delibera della Giunta regionale, n. 1101 del 4 luglio 2022 “Approvazione schema di accordo di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Regione Lombardia per il risanamento della qualità dell’aria attraverso l’estensione del progetto integrato Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) al territorio emiliano romagnolo”;
- la Legge Regionale n. 11 del 3 agosto 2022 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo”, art. 36 “Disposizioni in merito alle limitazioni alla circolazione dei veicoli;
- la Delibera di Giunta regionale n. 2127 del 5 dicembre 2022 “Adesione al progetto Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) di cui alla DGR 745/2022. Approvazione documenti tecnici per l’avvio del progetto”;
- la Delibera di Giunta regionale n. 527 del 03/04/2023 “Adozione della proposta di Piano Aria Integrato Regionale-(PAIR 2030)” successivamente integrata con la Delibera di Giunta regionale n. 571 del 17/04/2023 per correzione di errori materiali;
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.”, che all’articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;



Visti in particolare:

- l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti finalizzate alla tutela della qualità dell'aria;
- l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;
- l'art. 24 comma 1, lett. a) e b), delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
 - a. divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti;
 - b. obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo;
- l'art. 26 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 che regola gli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento ad uso civile;
- il punto 1, lettere a), b), c) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure sugli impianti domestici a biomassa da adottare, integrative rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020, come integrato dall'art. 39 della L.R. n. 14/2018;
- il punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020;

Preso atto:

della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente di inquinamento di fondo sostanziale; entro della qualità dell'aria nelle zone citate;.



- che in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO₂, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022;

Preso atto inoltre:

- che la Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria” dispone, anche per i Comuni appartenenti alle zone “Pianura est” e “Pianura ovest”:

- il prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali;
- l’introduzione di un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l’adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione in modo da evitare l’occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM₁₀;
- l’aumento delle domeniche ecologiche fino a quattro al mese nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti a partire dal 24/01/2021;
- il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria.

- che la Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021 la Regione ha stabilito, tra l’altro:

- “di sostituire il valore di soglia di “14.000 €” riportato al punto B), lettera jii) dell’allegato 4 “Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione” alla relazione generale di Piano, con il valore di “19.000 €”;
- di prevedere la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1, lettera h) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;
- di prevedere che la deroga di cui al punto precedente sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1, lettera b) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- di riportare in allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati”;

- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 745/2022 la regione ha aderito, adeguandolo alla realtà regionale, al progetto Move-in per il monitoraggio delle percorrenze reali dei veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione, mediante l’installazione di dispositivi telematici;



- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 “Adesione al progetto Move-In” di cui alla DGR 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l’avvio del progetto”, la regione ha descritto in dettaglio il servizio e in particolare ha precisato che il BOZZA sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza.

Preso atto altresì che:

- l’articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, stabilisce che nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell’aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall’allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di paglia e altro materiale vegetale sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre;
- il medesimo articolo al comma 2 stabilisce che, la disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell’anno seguente. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l’elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno;
- al comma 3 stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell’esercizio delle pratiche agricole oggetto dello stesso articolo;
- al comma 8 stabilisce che la disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023;

Vista inoltre

- l’ Ordinanza Sindacale n. 138 del 28/12/2022 con la quale il comune di Riccione ha stabilito di:
 - consentire la circolazione nell’area soggetta alle limitazioni strutturali alla circolazione adottate con ordinanza sindacale in attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell’aria ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n.2127 del 21/12/2022;
 - non applicare la disposizione di cui al punto precedente durante le domeniche ecologiche individuate con ordinanza sindacale e in caso di attivazione delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione, precisando che durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle medesime limitazioni previste dall’ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell’aria.

Verificato:

- che la popolazione residente nel Comune di Riccione è superiore ai 30.000 abitanti;



- che il Comune di Riccione è pertanto tenuto all'attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2020 e successivi atti attuativi;

Considerato che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2022, superamenti dei valori limite su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero per la protezione della salute relativamente al PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), fissato dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;

Preso atto- che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n° 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni e il suo Regolamento D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- l'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge del 24.11.1981 n° 689;
- gli artt. 122 e 182 del D.Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la L.R. n.4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- Il Regolamento di Polizia Urbana.

ORDINA

1. il divieto di circolazione stradale nell'area del centro abitato di Riccione, come da planimetria costituente l'**allegato 1** che forma parte integrante della presente ordinanza, nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** comprese **nel periodo dal 01/10/2023 al 30/04/2024**, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- veicoli GPL/benzina e metano-benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;



- ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso** nei giorni festivi di:

- **mercoledì 01/11/2023;**
- **venerdì 08/12/2023;**
- **lunedì 25/12/2023;**
- **martedì 26/12/2023**
- **lunedì 01/01/2024**
- **lunedì 01/04/2024;**
- **mercoledì 25/04/2024.**

2. il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Riccione, come da planimetria costituente l'allegato n. 1 che forma parte integrante della presente ordinanza, nelle giornate di domenica (domeniche ecologiche) comprese **nel periodo dal 01/10/2023 al 30/04/2024**, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, EURO 2 non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- veicoli GPL/benzina e metano-benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso** nei giorni festivi di:

- **domenica 24/12/2023**
- **domenica 31/12/2023**
- **domenica 31/03/2024.**

3. nel periodo dal 01/10/2023 al 30/04/2024, in tutto il territorio comunale, il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **“3 stelle”** e focolari aperti o che possono funzionare aperti;

4. nel periodo dal 01/10/2023 al 30/04/2024, in tutto il territorio comunale,



4.1 il divieto di abbruciamento dei residui vegetali, ai sensi dell'art. 182, comma 6bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;

4.2 è prevista deroga al divieto di cui al punto precedente, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni complessivi, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, nei mesi di marzo, aprile ed ottobre;

4.3 La deroga di cui al punto precedente è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

4.4 gli abbruciamenti in deroga sopra citati devono essere condotti e comunicati secondo quanto stabilito nell'allegato 2 alla DGR 189/2023;

5. nel periodo dal 01/10/2023 al 30/04/2024 l'adozione delle seguenti misure emergenziali a partire dal giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, fino al successivo giorno di verifica compreso, nel caso in cui le previsioni di qualità dell'aria, formulate da Arpae sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria, indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10, nell'ambito territoriale della provincia di Rimini, per tre giorni a decorrere da quello di controllo:

5.1 ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30 a tutti i veicoli diesel **EURO 5**;

5.2 divieto, in tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **"4 stelle"**;

5.3 la temperatura negli ambienti di vita riscaldati, in tutto il territorio comunale, non deve superare i seguenti valori massimi:

- 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive;
- 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8).

Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai precedenti commi ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);

5.4 divieto assoluto, in tutto il territorio comunale, di combustione all'aperto, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue, fuochi d'artificio, etc..), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

5.5 divieto, in tutto il territorio comunale, di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono esclusi dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con



iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo;

5.6 obbligo, in tutto il territorio comunale, di spegnimento del motore dei veicoli in sosta;

Le misure emergenziali restano in vigore fino al successivo giorno di controllo di ARPAE incluso (lunedì, mercoledì e venerdì). ARPAE con il bollettino può comunicare il rientro ad una situazione di "nessun allerta", o confermare l'allerta.

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso pubblici avvisi.

6. le seguenti misure da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:

6.1 il divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle";

6.2 l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

6.3 il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all'art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'art. 2, D.M. 6 agosto 2020;

6.4 l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, art. 42 della L.R. 16/2017, gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;

7. l'Area del centro abitato del Comune di Riccione in cui si applica il divieto di circolazione di cui alla presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l'allegato 1 ed è costituita da:

- **CENTRO STORICO** esattamente rappresentato nella planimetria allegata;

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti tratti di viabilità al fine di consentire l'accesso ai parcheggi scambiatori di Piazza dell'Unità, P.le Giorgio Amendola ed alle strutture di ricovero/cura e scuole:

- Corso Fratelli Cervi dall'intersezione con i Viali Derna al Viale Frosinone;
- Viale Diaz da Corso Fratelli Cervi all'intersezione con i Viali Minghetti e Arimondi;



- Viale Ceccarini da Corso Fratelli Cervi all'intersezione con i Viali Rusconi e Machiavelli.

• **ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)** esattamente costituita da:

- Viale Ceccarini dal sottopasso FF.SS. fino all'intersezione con il Lungomare;
- Viale Dante nel tratto da Viale Ceccarini all'intersezione con il Viale Fogazzaro;
- Viale Virgilio da Viale Ceccarini all'intersezione con il Viale Fogazzaro;
- Viale Ippolito Nievo nel tratto da Viale Ceccarini a Piazzale Curiel;
- Viale Gramsci nel tratto da Viale Ceccarini al Viale Corridoni.

La planimetria allegata individua i parcheggi limitrofi alla Zona ZTL.

8. sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 5.1 i seguenti veicoli:

- autoveicoli elettrici e ibridi con motore elettrico;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (carpooling);
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada elencati nell'**allegato 2** che forma parte integrante della presente ordinanza;

9. sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1 i veicoli interessati dalle limitazioni alla circolazione che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall'Ordinanza Sindacale n. 138 del 28/12/2022;

10. altri veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione di cui ai precedenti punti:

I. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario, i veicoli in servizio pubblico, i veicoli appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia) e i veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza;

II. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro;

III. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Uffici Giudiziari in servizio;



- IV. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.) e i veicoli utilizzati da associazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità e per il trasporto di persone in difficoltà nell'espletamento delle proprie funzioni, esclusivamente in occasione del servizio reso e per i tragitti ad esso correlati;
- V. veicoli a servizio di persone munite di contrassegno di parcheggio per disabili ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- VI. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati), nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria e veicoli diretti alle strutture di ricovero e cura (ospedali) in grado di esibire certificazione rilasciata dalla struttura attestante la necessità di recarsi presso la stessa;
- VII. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di familiari che assistono parenti in stato di necessità, muniti di certificazione attestante tale condizione rilasciata dal medico curante, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- VIII. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, latte e liquidi alimentari, latticini e altri alimenti soggetti ad un rapido deperimento che necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, fiori, animali vivi, sementi, ecc), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri;
- IX. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- X. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- XI. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- XII. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- XIII. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai trenta minuti prima e dopo tale orario;
- XIV. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di € 19.000, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- XV. carri funebri e veicoli al seguito;
- XVI. veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici da quelli estivi a quelli invernali purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l'effettuazione dell'intervento;
- XVII. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori del commercio su area pubblica diretti o che rientrano dalle aree mercatali o



dalle fiere provvisti di autorizzazione commerciale rilasciata dalla competente dall'Amministrazione comunale;

XVIII. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;

XIX. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

XX mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell'intervento;

XXI. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e ss.mm.ii.), veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 e veicoli muniti di autocertificazione degli esercenti di officine di autoriparazione per lo svolgimento delle prove tecniche;

DISPONE

1. che venga apposta una adeguata e ben visibile segnaletica stradale necessaria per dare esecuzione al presente provvedimento;
2. che il presente provvedimento sia applicato dagli Organi preposti a controllarne l'osservanza a decorrere dalla apposizione della segnaletica stradale;
3. che per consentire l'attività di controllo degli Organi addetti alla vigilanza sia fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi Organi, le certificazioni/attestazioni che documentano le circostanze di deroga o esenzione;
4. che la presente Ordinanza entra in vigore il giorno **01/10/2023**.

RENDE NOTO CHE

- le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo Codice della Strada;

- ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;

- L'uso improprio di contrassegni e/o certificazioni/attestazioni relativi alle deroghe alle limitazioni alla circolazione (es. veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento ecc.) sarà



assoggettato al ritiro del contrassegno/documento e alla applicazione della sanzione amministrativa come prevista per legge;

- L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 3, 5 (escluso il punto 5.1 che rientra nelle sanzioni di violazione delle limitazioni alla circolazione) e 6 è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;

- l'inosservanza della disposizione di cui ai punti 4.1 e 4.2 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;

- Chiunque, al fine di ottenere i contrassegni e/o documenti atti a certificare /attestare le deroghe alle limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza, rilasci dichiarazioni mendaci, falsifichi o alteri o proceda a contraffazione di contrassegni e/o di documenti, oppure usi contrassegni falsi o alterati o contraffatti, sarà punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi speciali in materia.

- Non risponde della violazione della presente ordinanza colui che ha commesso il fatto in stato di necessità, e cioè per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.

- Per controllare la "classe ambientale" del proprio veicolo (Pre-Euro/Euro 0, Euro 1, euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro anti-particolato (FAP) occorre verificare quanto riportato sulla carta di circolazione. Nel sito www.liberiamolaria.it (gestito dalla Regione Emilia Romagna) sono consultabili gli elenchi aggiornati delle Direttive Europee anti-inquinamento succedutesi nel tempo.

- Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

- All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecozoofile-Giacche Verdi Rimini;

- il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Settore 7 - Polizia Locale e Sicurezza Urbana

Servizio Viabilità e Reti Tecnologiche

Servizio Traffico, Segnaletica e Parcheggi

Servizio Demografici e URP

Settore 2 - Servizi Finanziari-Aziende Partecipate-Patrimonio-Risorse umane

Settore 4 - Turismo-Sport-Cultura-Eventi-Museo-Biblioteca

Servizio Verde e Transizione ecologica

Polizia Edilizia e Ambientale

Servizio Edilizia Privata - Sportello Unico Edilizia Residenziale e Produttiva



Il II Commissario Prefettizio
Rita Stentella
(Documento Firmato Digitalmente)